

**Concorso per l'attribuzione di una borsa di studio per laureati
Classe di Scienze Sperimentali - Settore di Scienze Agrarie**

Art. 1
(Indizione concorso)

E' indetto un concorso, per soli titoli, per l'attribuzione di n. 1 borsa di studio di una durata semestrale di un importo di 6.455,20 Euro, presso la Classe accademica di Scienze Sperimentali - Settore di Scienze Agrarie della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.

Art. 2
(Programma di ricerca della borsa di studio)

L'attività di ricerca riguarderà il tema **"Fisiologia ormonale e fitoregolatori"** (settore scientifico-disciplinare BIO/04), con particolare riferimento a "Fitoregolatori e sviluppo del frutto"

Art. 3
(Requisiti richiesti)

Per la partecipazione al concorso sono richiesti, pena l'esclusione, i seguenti requisiti:

- possesso di diploma di laurea specialistica in biotecnologie agrarie (Classe 7/S), in scienze e tecnologie agrarie (Classe 77/S) oppure diploma di laurea secondo l'ordinamento previgente il DM 509/99;
 - titolo equipollente conseguito in Italia o all'estero, riconosciuto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. Se non disposta per legge, la Commissione, ai soli fini concorsuali, deciderà sull'equipollenza;
- Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre in ogni momento, l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 4
(Domande di partecipazione)

Le domande di partecipazione al concorso, da redigere in carta semplice secondo il modello allegato, corredate della documentazione richiesta, devono essere presentate o fatte pervenire, in plico unico, al Direttore della Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento S. Anna, Piazza Martiri della Libertà n. 33- 56127 Pisa, entro il **25 giugno 2010**.

Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità:

- a) nome, cognome, data e luogo di nascita;
- b) la cittadinanza;
- c) il titolo di studio posseduto, l'Università e la data di conseguimento;
- d) la residenza e l'indirizzo al quale desiderano ricevere le comunicazioni relative al concorso (ove diverso);

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data del termine utile per la presentazione della domanda.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda, qualunque ne sia la causa, comporta la inammissibilità del candidato al concorso.

Sull'involucro del plico devono risultare le indicazioni del nome, cognome e indirizzo del concorrente e la specificazione del concorso cui egli intende partecipare.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni della residenza o del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5

(Documenti da allegare)

Alla domanda gli aspiranti devono allegare i seguenti documenti, redatti in carta semplice:

1. progetto di ricerca relativo al tema della ricerca di cui all'art. 2;
2. curriculum vitae;
3. dichiarazione del possesso del titolo di studio conseguito, con indicazione della votazione riportata nell'esame finale, dell'Università e della data di conseguimento;
4. dichiarazione degli esami previsti dal corso di laurea frequentato, nonché della votazione riportata in ciascuno di essi;
5. eventuali pubblicazioni, servizi, borse usufruite, attività lavorative o altri titoli, che l'interessato ritenga utili ai fini del giudizio della commissione;
6. elenco delle pubblicazioni e dei titoli presentati.

Art. 6

(Modalità della valutazione)

Il concorso è per soli titoli.

La commissione giudicatrice è nominata con Decreto del Direttore della Scuola. In una riunione preliminare all'esame delle domande e dei titoli, la commissione determina i criteri di valutazione per l'attribuzione dei punteggi. La commissione dispone di complessivi 100 punti per la valutazione dei titoli come di seguito specificato:

- *Titoli accademici*: tenendo conto della votazione finale riportata, fino ad un punteggio massimo di 20 punti;
- *Titoli scientifici, pubblicazioni e lavori originali*: fino ad un massimo di 30 punti secondo la loro attinenza con la tematica in oggetto, a giudizio della commissione giudicatrice;
- *Progetto di ricerca*: fino ad un massimo di 50 punti secondo l'attinenza con la tematica in oggetto, a giudizio della commissione giudicatrice;

Al termine dei lavori la Commissione formula apposita graduatoria sulla base dei punteggi complessivi riportati da ciascun candidato. In caso di parità, la borsa verrà assegnata al candidato con maggiore anzianità di laurea.

La graduatoria è resa pubblica mediante affissione all'albo ufficiale della Scuola.

La valutazione dell'equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero è attribuita, ai soli fini del concorso.

Art. 7

(Conferimento della borsa)

Il conferimento delle borse di studio avviene con provvedimento del Direttore della Divisione Formazione Universitaria e alla Ricerca, secondo l'ordine della graduatoria, previa accettazione da parte dei vincitori. La copertura assicurativa per i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività svolta, per tutto il periodo di godimento della borsa di studio, è garantita dalla Scuola. In caso di rinuncia di un assegnatario, prima che lo stesso abbia iniziato l'attività di ricerca, subentra altro candidato secondo l'ordine di graduatoria degli idonei.

Art. 8
(Accettazione della borsa)

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti, i candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire, a pena di decadenza, alla Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento S. Anna di Pisa, entro il termine indicato nella relativa comunicazione, la seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di accettazione della borsa di studio e di tutte le condizioni previste nel bando di concorso;
- 2) fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- 3) fotocopia del codice fiscale;

Il venire meno di uno dei predetti requisiti comporta la decadenza dal diritto di fruizione della borsa e l'obbligo per l'interessato di darne tempestiva comunicazione a questa Scuola, incorrendo nelle penalità previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia in caso di mancato adempimento.

Art. 9
(Regime giuridico della borsa)

I borsisti hanno l'obbligo di compiere continuativamente l'attività di studio e di ricerca presso le strutture convenzionate della Scuola, sotto la guida e la responsabilità del Prof. **Pierdomenico Perata**. I borsisti non possono essere impegnati in attività didattiche e sono tenuti ad assolvere gli impegni stabiliti nel decreto di concessione della borsa, pena la decadenza dalla stessa. In caso di mancato rispetto degli impegni assunti da un borsista la Scuola potrà decidere l'interruzione della borsa.

La borsa di studio non dà luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.

Il godimento della borsa non si configura come rapporto di lavoro, essendo finalizzato al completamento della formazione scientifico-professionale del borsista.

L'importo delle borsa di studio è assoggettato al regime fiscale previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

Il borsista potrà accedere al servizio mensa della Scuola, alla tariffa appositamente stabilita.

Art. 10
(Casi di differimento, sospensione o interruzione della borsa)

Il differimento dalla data di inizio o interruzioni del periodo di godimento della borsa verranno consentiti, su apposita istanza, al vincitore che si trovi nelle condizioni previste dalla legge n. 53/2000.

In tali casi l'interessato è tenuto ad esibire rispettivamente un certificato medico nel quale dovranno essere indicati i periodi di astensione obbligatoria ai sensi della succitata legge n. 53/2000.

Il borsista che interrompa l'attività è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'amministrazione. In caso di interruzione definitiva egli decade da ogni diritto di fruizione della borsa ed è obbligato alla restituzione di quanto eventualmente percepito oltre la data di decadenza e, comunque, oltre la data di regolare svolgimento dell'attività attestata dal docente responsabile del programma di ricerca.

In caso di interruzione temporanea per gravi e documentati motivi non imputabili al borsista stesso, il Direttore della Divisione Formazione Università e alla Ricerca può disporre - su proposta del docente responsabile del programma di ricerca - una temporanea sospensione della fruizione della borsa. In questo caso la scadenza della borsa è prorogata di un periodo di tempo corrispondente al periodo di sospensione.

Art. 11
(Pagamento della borsa)

Il pagamento della borsa verrà effettuato in rate bimestrali posticipate, previa dichiarazione del docente responsabile della ricerca attestante il regolare svolgimento del programma da parte del borsista.

Al termine del periodo di attività di ricerca, il titolare della borsa dovrà presentare una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

Art. 12

(Ritiro delle pubblicazioni e dei titoli)

I candidati dovranno provvedere personalmente a loro spese, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della relativa graduatoria di merito, al ritiro dei titoli e delle pubblicazioni inviate alla Scuola. Trascorso il periodo suddetto, l'amministrazione non sarà responsabile in alcun modo della conservazione dei suddetti titoli.

Art. 13

(Responsabile di procedimento)

1. Il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente bando è il Responsabile del Coordinamento Operativo della Divisione Formazione Universitaria e alla Ricerca – Scuola Superiore Sant'Anna – Piazza Martiri della Libertà n.33 – 56127 Pisa – tel. 050/883273, fax 050/883250, e-mail: infostudenti@sssup.it.

Art. 14

(Trattamento dei dati personali)

1. I dati personali forniti dai candidati verranno trattati dalla Scuola Superiore Sant'Anna in forma prevalentemente automatizzata ed in conformità all'art. 11 D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" per la gestione delle procedure concorsuali. Il conferimento dei dati è necessario per la partecipazione al Concorso
2. Gli interessati potranno, in qualunque momento esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del citato D. lgs. scrivendo a Scuola Superiore Sant'Anna Divisione FUR Piazza Martiri della Libertà, 33 Pisa tel. 050.883271.